



COMUNE DI RO

Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà, 1 - 44030 Ro (Fe) - Tel. 0532/868168 - Fax 0532/869832

REGOLAMENTO GENERALE

delle

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

**APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL
21/12/1998, CODIFICATO CON DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE NR
11 DEL 21/02/2001, NR 9 DEL 28/01/2004, NR 22 DEL 26/04/2004, NR 10 DEL
06/03/2006 E NR 17 DEL 05/03/2007**

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: *Definizioni*
- Articolo 2: *Ambito e scopo del regolamento*
- Articolo 3: *Entrate tributarie comunali*
- Articolo 4: *Agevolazioni tributarie*
- Articolo 5: *Cassato*

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: *GESTIONE DELLE ENTRATE*

- Articolo 6: *Forma di gestione*
- Articolo 7: *Il funzionario responsabile del tributo*

Capo 2°: *DENUNCE E CONTROLLI*

- Articolo 8: *Dichiarazione tributaria*
- Articolo 9: *Attività di controllo*
- Articolo 10: *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*
- Articolo 11: *Rapporti con il contribuente*
- Articolo 12: *Diritto di interpello*

Capo 3°: *PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO*

- Articolo 13: *Cassato*
- Articolo 14: *Notificazione a mezzo posta*

Capo 4°: *CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI*

- Articolo 15: *Contenzioso*
- Articolo 16: *L'autotutela*
- Articolo 17: *Accertamento con adesione*

Titolo III: RISCOSSIONI E RIMBORSI

- Articolo 18: *Riscossione*
- Articolo 18bis: *Misure degli interessi per riscossioni e rimborsi*
- Articolo 19: *Sospensione e dilazione del versamento*
- Articolo 20: *Rimborso in genere*
- Articolo 21: *Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi*
- Articolo 21bis: *Compensazioni*

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 22: *Graduazione delle sanzioni*

Articolo 23: *Constatazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni*

Articolo 24: *Ravvedimento*

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORI

Articolo 26: *Norme finali*

Articolo 27: *Disposizioni transitorie*

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il Dirigente o Funzionario Apicale, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o altro provvedimento amministrativo, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale,
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria;

Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 **Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. La eventuale istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporterà l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 **Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere obbligatorio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 **Aliquote e tariffe**

Cassato.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione della medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

4. E' consentito affidare, ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.lgs. n. 446/1997, mediante convenzione, alle aziende speciali ed alle società previste dall'art. 22 comma 3, lettere c) ed e), della legge 08/06/1990, n. 142 ora sostituito dall'art. 113 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, l'attività di accertamento istruttorio definita dall'art. 1, lettera b) del presente Regolamento.

Nei casi di soggetti privati sarà necessario esperire gara ad evidenza pubblica tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs, n. 446/1997.

Articolo 7

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;

i) cura la stesura e le modifiche dei regolamenti in vigore in collaborazione con il Resp.le del Settore e/o con esperti esterni.

3. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario. Il Responsabile del Servizio verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.

4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Servizio o Settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare, la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 9 Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi con l'ausilio del Funzionario Responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché ad altri sistemi di valutazione.

Articolo 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale individua le necessarie iniziative amministrative.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali e tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune o reperibili presso altri uffici pubblici.

3. Il Difensore civico se istituito assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Articolo 12

Diritto di interpello

1. Oggetto

L'interpello adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e in applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati da questo Comune. Il regolamento vale per l'interpello da rivolgere al

Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

2. Presentazione della istanza

Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i tutori, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'art. 6.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi casi non possa configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia a produrre gli effetti di cui all'articolo 6.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

3. Competenze del Comune

L'istanza di interpello è presentata al Comune di Ro nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'art. 2 del Decreto 26/04/2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui all'art. 6 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune; il quale qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

4. Istanza di interpello

L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del comune;
- d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27/07/00 n. 212.

In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

5. Adempimenti del Comune

La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

La risposta è notificata o comunque comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui è stata regolarizzata ai sensi del precedente art. 4, comma 3. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito si indicato nell'istanza.

In caso di adempimento, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.

Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza, può chiedere, una volta sola, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.

Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

6. Efficacia della risposta fornita dal Comune

La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.

Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 5, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita all'istanza di interpello nel termine indicato nell'articolo 5, comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13

Avviso di accertamento

cassato

Articolo 14

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore con esclusione di quelle che espressamente la legge prevede da effettuarsi nelle forme del C.P.C.

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 15

Contenzioso

1. Il Comune gestisce il proprio contenzioso in campo tributario e al fine di rendere il proprio operato più efficace può favorire ove ne riconosce l'utilità la gestione associata del contenzioso con altri Comuni attraverso una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali alla quale attribuisce l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 **L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- c) alla rettifica dei propri atti a seguito nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento.

2. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere di annullamento o di revoca spetta al Funzionario incaricato dal Sindaco che gestisce l'imposta medesima.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento si divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 **Accertamento con adesione**

1. Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dal comma successivo.

2. Ambito applicativo

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali o errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

3. Competenza e attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) cura dell'Ufficio comunale: prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

4. Procedimento od iniziativa dell'ufficio

- a) Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, o mediante notifica, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
- b) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- c) La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo.
- d) La mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria..

5. Procedimento od iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata R/R o consegnandolo direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito anche telefonico.

Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto notificato. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi del c. 2 del presente articolo, i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

6. Effetti dell'invito a comparire

L'iniziativa del contribuente è esclusa, qualora l'ufficio lo abbia già invitato a concordare con successivo esito negativo.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

7. Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

8. Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 3 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento dell'importo determinato in un'unica soluzione comporta, automaticamente la decadenza dell'istituto dell'accertamento con adesione, mentre il mancato pagamento di una rata alla prevista scadenza, comporta la decadenza del beneficio della

rateizzazione o si deve provvedere al pagamento del debito residuo, entro la scadenza della rata non adempiuta.

9. Effetti della definizione

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita del diritto alla rateizzazione.

L'accertamento con adesione, perfezionato come sopra disposto non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto di seguito precisato. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento, nei casi di definizioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 500.000 lire.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

10 Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del previsto dalla legge. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui sopra, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata in sede di iscrizione a ruolo.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, la mera acquiescenza e la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'avviso notificato, rendono applicabile la riduzione delle sanzioni ad 1/4 con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Sono escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

11. Decorrenza e validità

L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

E' applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dall'01/01/99 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

All'UFFICIO "TRIBUTI"

del COMUNE di

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione

...l. sottoscritt. nat. a il e
residente a in via, cod. fisc.

(oppure)

Società con sede legale in
via recapito telefonico cod. fisc. in persona del sottoscritto
legale rappresentantecod. fisc.

P R E M E S S O

* che in data da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo e per il periodo, non preceduto dall'invito di cui all'art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

* che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

* che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

P R E S E N T A

Istanza di accertamento con adesione ex. art. 17 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento

(luogo e data)

(firma)

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti o altri atti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al DPR 29.12.1973, n. 602, modificato con D. lgs. N. 46/99 e n. 326/99.

4. L'Ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie, e compila i ruoli relativi sulla base di minute appositamente predisposte.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo dal funzionario responsabile.

6. L'Ufficio Entrate provvede anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo apposito verbale, all'atto della consegna.

Articolo 18 bis Misure degli interessi per riscossioni e rimborsi

1. La misura degli interessi per il recupero dei crediti ed i rimborsi dei tributi e delle imposte comunali, è fissata al 5,5%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili;

2. Le disposizioni del comma 1 esplicano il loro effetto con riferimento ad ogni provvedimento emesso successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 19 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima; le gravi calamità naturali o di particolari situazioni di disagio economico devono essere riconosciute dai competenti organi ufficiali.

2. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in condizione di indigenza con comprovate e documentate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate bimestrali, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli

interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Per le somme di ammontare superiore a +5.000.000 ai fini della concessione della rateizzazione il Sindaco valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa.
4. Nella fattispecie di dilazione del pagamento, in ordine ai tributi arretrati accertati dall'Ente impositore, la richiesta di rateizzazione presentata entro i 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento, equivale ad adesione, del contribuente con il mantenimento della riduzione ad $\frac{1}{4}$ della sanzione irrogata.
5. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 20

Rimborso in genere

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e non è soggetto a limiti decadenziali.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

5. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del C.C.; per cui producono interessi di pieno diritto i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 21

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a ciascuna entrata comprensivi, o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascuna tipologia di tributo e con riferimento ad ogni anno solare,

non superi l'ammontare fissato in E.16,00 (con esclusione della TARSU giornaliera e della TOSAP permanente e temporanea).

La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

2. Non si procede al rimborso d'importo pari o inferiore a E.17,00 comprensive d'interessi. La disposizione non si applica qualora il rimborso risulti dovuto per almeno un biennio per la medesima entrata tributaria

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 21/bis Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di pagamento del tributo, può detrarre, senza interessi, dalla quota dovuta, eventuale maggiore eccedenza versata nell'anno precedente, purché riferita al tributo medesimo;
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1, deve presentare entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione contenente:
 - a) l'esposizione dell'eccedenza versata nell'anno precedente;
 - b) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso della quota versata in eccedenza l'anno precedente.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione.

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 22 Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono graduate come di seguito indicato, previa precisazione in proposito, che le fattispecie di violazioni indicate ai punti a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diversificato, quanto a entità della sanzione da irrogare, in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione rispetto alla infedeltà della dichiarazione; inoltre, che la diversa qualificazione dell'entità della sanzione per le fattispecie d) ed e), trova giustificazione nella considerazione che la misura punitiva nel caso e) vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini - contribuenti:

- a) in caso di OMESSA presentazione della dichiarazione o denuncia, applicazione della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge (100%) dell'ammontare del tributo non assolto, accertato d'ufficio con un minimo di Euro 51,00 (Euro 103,00 per l'I.C.I.A.P.);

b) in caso di INFEDELE dichiarazione o denuncia, applicazione della sanzione nella misura minima del 50% sulla differenza del maggior tributo accertato;

c) in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, applicazione della sanzione pari al 30% dell'ammontare dovuto o ancora dovuto;

d) in caso di violazioni non suscettibili di incidere sulla determinazione del tributo (versamenti con utilizzo di documenti non contenenti gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che lo ha eseguito e per l'imputazione della somma versata, di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 471 del 18/12/97, versamenti corretti e tempestivi eseguiti in assenza di denuncia), applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge (Euro 51,00);

e) in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, di mancata restituzione di questionari o di loro incompleta od infedele compilazione e, in genere, per ogni mancato adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, applicazione della sanzione di Euro 103,29;

f) in caso di RECIDIVA (art. 7, comma 3[^], del D.Lgs n. 472 del 18/12/97), la sanzione è aumentata della metà;

g) con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97 che detta la disciplina del concorso di violazioni e dalla continuazione:

- se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni connesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del 50%;

- se le violazioni di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;

- nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due; la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

h) con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 472/97, che ammette le riduzioni delle sanzioni fino alla metà del minimo edittale qualora ricorrano circostanze che rendano manifeste le sproporzioni tra l'entità del Tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, esiste sproporzione quando l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto, in tal caso la sanzione è ridotta a tale misura (doppio del tributo).

2. Competono al Funzionario Responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Articolo 23
Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa ed deve essere notificato, anche mediante raccomandata con R.R. prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19.

Articolo 24
Ravvedimento

1. La sanzione per omesso o parziale versamento è ridotta:
 - a) ad un ottavo, nei casi di totale o parziale pagamento del tributo, se entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare sull'importo del tributo o sulla differenza;;
 - b) ad un quinto del minimo, nei casi di totale o parziale pagamento del tributo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza. Qualora non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione la regolarizzazione deve avvenire, sempre alle condizioni di cui al punto b) entro un anno dall'infrazione.
2. La sanzione per omessa dichiarazione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Costituisce causa ostativa al ravvedimento, l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento, liquidazione o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
4. Non è di ostacolo al ravvedimento, l'attività di accertamento o liquidazione afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione.

Articolo 26
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 27
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

2. cassato..